



Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA GENERAZIONE PLASMA  
PER PIROLISI DEL METANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA  
(PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.5 - PROGETTO: Tecnologie innovative per  
la produzione di H<sub>2</sub> clean senza emissioni di CO<sub>2</sub> - TIPIC – ID RSH2A\_000036-MASE "finanziato  
dall'Unione europea – Next Generation EU" Decreto MASE n. 528 del 20.11.2023 - Responsabile  
scientifico prof.ssa Paola Russo CUP: F87G22000350006 CUI: F80209930587202400035 - id. Gara  
XuP 653



Sommario

<b>Art. 1 – Oggetto dell'appalto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Descrizione della fornitura</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Importo dell'appalto</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Termine di consegna della fornitura</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Monitoraggio</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Garanzia definitiva</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Subappalto</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Obblighi dell'affidatario</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 – Penali e azioni correttive</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16 – Recesso</b>	<b>13</b>
<b>Art. 17 – Risoluzione del contratto</b>	<b>13</b>
<b>Art. 20 – Conservazione dei documenti</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 – Obbligo di riservatezza</b>	<b>16</b>
<b>Art. 22 – Stipula contratto e spese</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23 – Foro competente</b>	<b>17</b>



## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di **Sistema generazione plasma per pirolisi del metano**.

## Art. 2 – Descrizione della fornitura

La fornitura prevede la realizzazione di un sistema da laboratorio da utilizzare per decomporre la molecola di metano ricavando idrogeno come prodotto primario e carbonio utilizzabile in diverse applicazioni ad alto valore aggiunto, rendendo così altamente sostenibile la conseguente produzione di idrogeno.

Il sistema deve essere fornito corredata di manuali d'uso, specifiche tecniche e schemi costruttivi.

Il sistema è costituito da un reattore realizzato con un tubo di materiale dielettrico orientato verticalmente ed una sorgente a MW, una linea per i gas di alimentazione e la separazione gas/solido del prodotto per le successive analisi.

La sorgente è un magnetron ( $f=2.45$  GHz) con una potenza variabile fino a 6KW che deve generare il flusso di plasma in un tubo di materiale dielettrico a basse perdite e resistente alle alte temperature (i.e. quarzo) posto in una guida d'onda standard per la frequenza di funzionamento della sorgente, vale a dire una WR340 consentendo, al contempo, di accendere e mantenere stabile la colonna di plasma in funzione della pressione, della potenza delle microonde e della natura del gas utilizzato per l'innesto.

In virtù delle elevate potenze in gioco, qualora in fase di messa a punto, la potenza riflessa dovesse uguagliare quella trasmessa, il magnetron deve essere protetto da un isolatore di alta qualità da 13 kW (6,5 kW potenza trasmessa e 6,5 kW potenza riflessa).

Poiché il sistema deve poter lavorare in diverse condizioni operative deve essere anche dotato di un regolatore di impedenza (stub) a valle della sorgente, per diminuire il livello di potenza riflessa con la possibilità di regolazione micrometrica degli stub stessi.

Analogamente deve essere dotato di un sistema di tuning a valle della camera di combustione da utilizzare nella fase di ottimizzazione per la regolazione della frequenza di risonanza.

Tale tuner è costituito da una guida d'onda W340 con flangia standard WR340 a un'estremità e da un cortocircuito scorrevole che può essere spostato all'interno della guida. La posizione del cortocircuito deve poter essere letta in maniera agevole.

Il sistema deve poter lavorare sia a pressione atmosferica che a pressioni comprese tra  $10^{-1}$  mbar e alcune decine di mbar. Inoltre, per estendere le condizioni operative nell'intervallo di pressione e/o di potenza, sia il tubo dielettrico che la sorgente devono poter essere raffreddati.



Il sistema deve inoltre integrare uno spettrometro ad emissione ottica, per l'analisi della composizione del plasma, che possa lavorare nel range dell'UV-VIS garantendo una risoluzione inferiore a 0.7 nm e che sia comprensivo di fibra ottica, lente di focalizzazione e software d'analisi.

Il sistema deve, infine, prevedere tutta la sensoristica necessaria alla regolazione e controllo dei parametri operativi quali valvole, misuratori/controllori di portata, sensori di pressione e temperatura nonché la possibilità di interfacciamento a strumentazione di analisi gas.

I prodotti gassosi di interesse saranno separati da quelli solidi mediante un sistema di filtri in uscita dal reattore, mentre i gas residui emessi saranno smaltiti mediante l'ausilio di una cappa chimica (non inclusa nel capitolato).

Inoltre, tutti i componenti sopracitati presenteranno marchio CE dimostrando di fatto conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive pertinenti.

Le indicazioni coerenti con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del DNSH, fanno riferimento alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d DNSH) di cui alla circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 e alla circolare del 13 ottobre 2022, n.33, e alla Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024, Check list n. 3 AEE dell'Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Checklist schede tecniche.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche**

La fornitura deve essere consegnata e resa operativa a completo carico dell'affidatario, in stretto e costante coordinamento con il personale tecnico indicato dalla Stazione Appaltante e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria deve procedere, a propria cura e spese, alla consegna della fornitura, ENTRO 13 settimane.

La fornitura andrà consegnata presso l'Università "La Sapienza", Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (DICMA) in Via Eudossiana 18, CAP 00184, Roma - Edificio: RM038, laboratorio 409, piano 4.

### **Art. 4 – Importo dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro **180.000,00 + IVA**, compresi gli oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso e pari a Euro 217,79 + IVA.



Il prezzo offerto dall'Aggiudicatario deve considerarsi omnicomprensivo di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione della fornitura.

#### **Art. 5 –Termine di consegna della fornitura**

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 13 settimane a decorrere dalla data della stipula.

L'affidatario è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che la fornitura venga fornita alla stazione appaltante senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.

Il trasporto e lo smaltimento dell'imballaggio sono a cura e spese dell'affidatario.

Le procedure di imballaggio e spedizione dovranno essere conformi alle normative in materia di imballaggio e spedizione. La consegna dovrà essere effettuata nel luogo indicato nell'art. 3.

Ad attività ultimate, dovrà essere redatto un “Verbale di consegna e installazione”, firmato dal RUP e dall'affidatario, nel quale dovrà essere riportata la data e il luogo dell'avvenuta consegna.

#### **Art. 6 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari**

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR.

#### **Art. 7 – Monitoraggio**

Il RUP si attiverà per monitorare, in itinere, il corretto avanzamento della fornitura e consentire la precoce individuazione di scostamenti e messa in campo di azioni correttive alle disposizioni di cui agli articoli 113 e ss. del Codice.

#### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l'affidatario deve costituire, una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo il certificato di regolare esecuzione.



In caso di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione di contratti sotto la soglia europea, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs.36/2023.

### Art. 9 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni:

1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR;
2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli "output" previsti, nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme



anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'affidatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **Art. 10 – Modifiche contrattuali**

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

#### **Art. 11 – Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'affidatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità; essendo la durata contrattuale sia inferiore a 6 mesi entro il termine di vigenza contrattuale deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'affidatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;



2. nel caso occupi da 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data dell'offerta, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'affidatario, alle rappresentanze sindacali aziendali; essendo *la durata contrattuale sia inferiore a 6 mesi* entro il termine di vigenza contrattuale [*Nota bene: il saldo sarà liquidato a seguito della consegna della documentazione*] deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data dell'offerta, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'affidatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. assicurare una quota pari almeno al 30% alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 bis del D.L. n. 77/2021;
4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
5. l'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR;

#### Art. 12 – Penali e azioni correttive

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per inadempimento agli obblighi di cui al precedente art. 11 (n. 1,2 e 3) trovano applicazione nella stessa misura percentuale suindicata anche in caso di ritardo:

- *dell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante all'interno degli atti ufficiali inerenti le attività di cui trattasi (contratto, verbale di avvio dell'esecuzione, etc.);*
- *della ripresa delle attività verbalizzata dalla Stazione Appaltante a seguito di eventuale sospensione ufficiale delle stesse;*
- *nell'esecuzione delle attività di ripristino o di completamento da effettuare nei termini imposti dalla stazione appaltante nel caso in cui le attività così ultimate abbiano creato danni o non risultino conformi a quelle contrattuali;*
- *nella mancata produzione della relazione ai sensi dell'art.47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;*



- nella mancata produzione della certificazione e della relazione ai sensi dell'art.47, comma 3 - bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

#### **Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**

Al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.



A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

#### **Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 11 punti 1 e 2 del presente capitolato.

E' esclusa l'anticipazione del prezzo secondo le modalità di cui all'art. 125, co.1 del Codice in quanto trattasi di appalto indicato all'art. 33 dell'All. II. 1.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": un\_lsrn
- il Codice Ufficio MC0GI5
- il servizio oggetto di fatturazione
- il CIG indicato in fase di stipula, come da procedura MEPA
- il CUP F87G22000350006
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
- il riferimento al PNRR e il titolo del progetto.



Tutte le fatture dovranno recare (oltre ai dati sopraelencati) gli elementi identificativi dell'appalto secondo la seguente dicitura:

*AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA GENERAZIONE PLASMA PER PIROLISI DEL METANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMONENTE 2 INVESTIMENTO 3.5 - PROGETTO: Tecnologie innovative per la produzione di H2 clean senza emissioni di CO2 - TIPIC – ID RSH2A\_000036-MASE "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" Decreto MASE n. 528 del 20.11.2023 - Responsabile scientifico prof.ssa Paola Russo CUP: F87G22000350006 CUI: F80209930587202400035 CIG (da indicare).*

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Dipartimento Ingegneria chimica materiali ambiente

Via Eudossiana, 18

00184 – Roma

C.F. 80209930587 – P.IVA 02133771002

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia.

#### **Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica [dicma@cert.uniroma1.it](mailto:dicma@cert.uniroma1.it)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri



strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art. 16 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vamate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di



prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.



Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

#### **Art. 18 – Regolare esecuzione**

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla ultimazione delle prestazioni. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo dell'eventuale cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

#### **Art. 19 – Pantoufage**

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.



L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 20 – Conservazione dei documenti**

La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente in via Eudossiana, 18, 00184, Roma, per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione ReGiS predisposto dal MEF.

#### **Art. 21 – Obbligo di riservatezza**

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso



di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

#### **Art. 22 – Stipula contratto e spese**

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo pari a 120 euro è a carico dell'affidatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

- nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

#### **Art. 23 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.

#### **L'Operatore Economico**

Firma digitale<sup>1</sup> del legale rappresentante/procuratore<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici



stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura